

STATUTO DELLA SOCIETA'
"AZIENDA ENERGETICA VALTELLINA VALCHIAVENNA S.P.A."

Titolo I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO

Art. 1

Denominazione

1. E' costituita una Società per azioni denominata **"AZIENDA ENERGETICA VALTELLINA VALCHIAVENNA S.P.A."**.
2. L' "Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A." può essere indicata in forma abbreviata con la sigla "AEVV S.p.A."

Art. 2

Sede sociale

1. La Società ha sede legale in **TIRANO**.
2. Potranno essere istituite o soppresse nei modi di legge sedi operative, rappresentanze, filiali, succursali e sedi secondarie.

Art. 3

Durata

La durata della Società è fissata fino al **31 dicembre 2050**.

Art. 4

Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto:
 - la realizzazione degli impianti e le attività connesse ai cicli dell'energia;
 - la realizzazione degli impianti e le attività connesse al ciclo idrico integrato;
 - la gestione dei parcheggi;
 - l'esercizio delle attività connesse alla gestione del servizio farmaceutico;
 - la gestione di servizi a rete di manutenzione, qualificazione e valorizzazione del territorio e delle infrastrutture;
 - la gestione di servizi alla persona nell'area sociale, assistenziale e socio-assistenziale;
 - il commercio, sia in proprio che per conto di terzi, di prodotti (alimentari e non) e/o servizi inerenti e/o collegati a tutte le attività indicate ai precedenti punti.
2. Le attività di cui al comma precedente possono essere svolte anche per conto di soggetti gestori di pubblici servizi o di altri soggetti pubblici e privati.
3. Con riferimento alle diverse attività di cui sopra e a titolo meramente esemplificativo, gestite direttamente o avvalendosi di prestazioni di terzi, la Società ha per oggetto:

Nell'ambito dei servizi energetici:

- la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione e distribuzione di energia elettrica e/o termica, nonché per la distribuzione del gas, del metano e di altri combustibili;

- l'acquisizione, progettazione, costruzione, ristrutturazione e gestione di impianti e reti tecnologiche, esercitando la direzione ed il controllo allorché si avvalga dell'opera di terzi;
- l'attività di ricerca, produzione, importazione, esportazione, trasformazione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica e/o termica, da qualunque fonte prodotta, per uso industriale e domestico, nonché quelle connesse con l'utilizzo di fonti alternative e integrative di energia;
- l'attività di trasporto e di distribuzione del gas e del metano;
- il controllo della combustione ai sensi delle normative vigenti;
- la progettazione, costruzione, gestione degli impianti di illuminazione pubblica, di semafori e di impianti elettrici;
- la progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti termo-sanitari.

Nell'ambito del ciclo idrico integrato:

- la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti per la captazione, sollevamento, emungimento, derivazione, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua potabile e delle acque reflue;
- la progettazione e la realizzazione di impianti idrici in genere.

Nell'ambito del servizio parcheggi:

- la realizzazione e gestione di servizi di mobilità sostenibile;
- la costruzione e gestione con o senza custodia di parcheggi, garage, autosilo, aree di sosta e simili;
- la progettazione, costruzione, gestione degli impianti stradali e la loro manutenzione; può fare esercitare al proprio personale attività di controllo (es. ausiliario del traffico, ausiliario della sosta, controllore di viaggio, ecc.).

Nell'ambito della gestione del servizio farmaceutico:

- la gestione di farmacie e la distribuzione intermedia di farmaci e parafarmaci a farmacie pubbliche e private;
- la distribuzione di farmaci e parafarmaci alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere, alle Residenze Sanitarie per Anziani, alle Case di Riposo, alle Case di Cura e a penitenziari o altri luoghi di detenzione;
- l'erogazione di ogni altro prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio o all'ingrosso nel settore farmaceutico o para farmaceutico;
- l'informazione e l'educazione sanitaria, l'aggiornamento professionale, la ricerca;

- limitatamente a quanto di competenza, la partecipazione alle iniziative degli Enti Locali in ambito sanitario e sociale.

Nell'ambito della gestione di servizi di valorizzazione del territorio e delle infrastrutture:

- la progettazione, realizzazione e gestione di reti telematiche e di strutture connesse alla multimedialità con particolare riferimento ai servizi on-line;
- l'installazione, manutenzione, allacciamento e collaudo di impianti di telecomunicazione e trasmissione dati;
- la progettazione, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture complementari.

Nell'ambito dei servizi sociali e alla persona:

- la gestione in forma diretta di servizi di natura sociale in favore di anziani o disabili anche in forma di residenze assistenziali e sanitarie;
- la gestione di servizi di assistenza domiciliare, anche in forma integrata.

4. Nell'ambito dei servizi di cui al comma precedente si intendono ricompresi anche l'erogazione di servizi connessi o strumentali quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la realizzazione ed il mantenimento di sw gestionali e servizi via web, la fatturazione e la bollettazione di rapporti con le utenze, la gestione di sportelli dedicati agli utenti, la riscossione di corrispettivi, la vendita al dettaglio.

5. Nell'ambito dell'oggetto sociale:

- la Società opera senza vincoli territoriali, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti e nel rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza;
- provvede, anche in collaborazione con altri enti, all'attività di ricerca scientifica e tecnologica nelle materie di cui ai commi precedenti; può operare la cessione economica del know-how aziendale, dando corso ad attività di studio, consulenza e progettazione, tanto in Italia quanto all'estero, nei settori di propria competenza.

6. Nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione dei servizi e dei relativi impianti la Società:

- assume una visione sostenibile dello sviluppo;
- promuove iniziative di carattere informativo e culturale finalizzate alla creazione di una coscienza ambientale diffusa e partecipata;
- considera l'ambiente e la sua tutela come aspetti fondanti ed inalienabili del diritto di cittadinanza.

7. La Società potrà partecipare, sia con altri soggetti pubblici sia privati, a Società commerciali, consorzi ed associazioni già esistenti, nonché promuoverne la costituzione, purché le modalità di tali partecipazioni garantiscano comunque la tutela dell'interesse perseguito dalla Società stessa.

8. La Società potrà altresì provvedere a tutte le attività connesse, complementari o affini ai servizi predetti, compiendo ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, immobiliare, di servizio, di consulenza, di progettazione e di studio necessaria al perseguimento dei propri fini.

9. La società, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, ha altresì la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:

- a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- b) impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
- c) impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI ED OBBLIGAZIONI

Art. 5

Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di **euro 1.803.562,00 (unmilioneottocentotremilacinquecentosessantadue virgola zero zero)**, rappresentato da n. 1.803.562 (unmilioneottocentotremilacinquecentosessantadue) azioni ciascuna del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero).
2. La Società deve restare a partecipazione maggioritaria di enti pubblici locali, i quali dovranno detenere complessivamente non meno del 51% delle azioni.
3. Il capitale potrà essere aumentato nei limiti e con le modalità di legge anche con conferimenti diversi dal denaro.

Art. 6

Azioni ed obbligazioni

1. Le azioni sono indivisibili, nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto.
2. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle leggi.
3. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei modi ritenuti più convenienti.
4. La Società potrà anche emettere obbligazioni secondo le disposizioni di legge.

Art. 7

Qualità di azionista

1. La qualità di azionista impone l'adesione incondizionata allo statuto sociale ed a tutte le deliberazioni

dell'assemblea, anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

2. Per quanto concerne i rapporti sociali si intende come domicilio degli azionisti quello risultante dal libro soci.

Art. 8

Limiti di circolazione e di detenzione

1. Le azioni sono liberamente trasferibili, fatto salvo il trasferimento di azioni da parte di soggetti enti pubblici locali a favore di soggetti diversi dagli enti pubblici locali che è sottoposto alle seguenti limitazioni:

a) l'ente pubblico locale deve comunicare la propria intenzione di trasferire le azioni o i diritti sulle stesse con indicazione del cessionario e delle condizioni economiche al Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno 60 giorni prima della data ipotizzata per il trasferimento;

b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Direttore Generale provvedono ad informare entro i successivi 5 giorni, anche via e-mail, gli altri "enti pubblici locali" soci riportando le informazioni della proposta di cessione;

c) gli altri enti pubblici locali soci, ovvero in assenza di interesse da parte dei soci, altri enti pubblici locali non soci almeno 30 giorni prima della cessione possono manifestare l'intenzione di acquistare le azioni o i diritti sulle stesse allo stesso prezzo offerto dal terzo mediante comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Direttore Generale informano entro 5 giorni in merito l'ente pubblico locale che vuole trasferire le azioni, il quale - qualora sia ancora intenzionato alla vendita - ha l'obbligo di cederle all'ente intenzionato ad acquistarle entro i 30 giorni successivi alla ricezione della comunicazione del presidente del consiglio di amministrazione. In caso di più enti pubblici locali soci interessati all'acquisto le azioni verranno suddivise in proporzione alle azioni possedute, mentre in caso di più enti pubblici locali non soci interessati all'acquisto le azioni, salvo diverso accordo, verranno suddivise in parti uguali tra loro.

3. Qualora l'ente pubblico locale che ha manifestato l'intenzione di acquistare non versi il prezzo entro il termine di cui al comma 1 lettera c) ovvero qualora non vi sia nessun ente pubblico locale intenzionato ad acquistare, l'ente pubblico locale che intende trasferire le azioni può cedere dette azioni al cessionario di cui al precedente comma 1 lettera a).

4. Nel caso in cui soggetti diversi da enti pubblici locali superino il limite del 49% del possesso di azioni, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il 49% non può essere esercitato.

5. Al fine di assicurare il rispetto del comma precedente il presidente del consiglio di amministrazione cura che venga

costantemente aggiornato l'elenco degli azionisti ed al verificarsi del superamento del limite del 49% di possesso di azioni da parte di soci diversi da enti pubblici locali informa individualmente i possessori delle azioni interessate alle limitazioni di voto e collettivamente i restanti soci mediante avviso sul sito internet della società.

6. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

7. I limiti di cui ai commi precedenti vanno trascritti sui titoli.

Titolo III

ORGANI DELLA SOCIETA'

ASSEMBLEA

Art. 9

Assemblea

1. Le assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

3. Nel caso in cui la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e/o quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea ordinaria annuale potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

4. L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è altresì convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi di legge.

Art. 10

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o in diverso luogo, da indicarsi nell'avviso di convocazione da pubblicarsi o sulla Gazzetta Ufficiale o in almeno uno dei seguenti quotidiani, Corriere della Sera, il Giorno, La Repubblica, Il Sole 24 ore, La Stampa, Il Giornale, L'Avvenire, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

2. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. L'assemblea si reputa validamente costituita, anche se non sono state osservate le modalità di convocazione in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Art. 11

Partecipazione

1. Per avere diritto ad intervenire all'assemblea i soci, anche se risultano regolarmente iscritti nel libro dei soci, devono depositare, almeno due giorni non festivi prima dell'adunanza, le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.
2. Ogni azionista può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio o da persona non socia, con l'osservanza dei limiti dell'art. 2372 C.C.
3. Spetta al Presidente dell'assemblea ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe scritte.
4. Il Presidente ha altresì pieni poteri per la direzione dell'Assemblea, per regolarne la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni.

Art. 12

Presidenza dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in difetto dal Vicepresidente, se nominato e in loro assenza il Presidente verrà nominato dall'assemblea.
2. L'assemblea nomina un Segretario, anche non socio, preferibilmente il Segretario del Consiglio di Amministrazione, salvo il caso in cui il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
3. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e anche dal Segretario.
4. Nei casi previsti dalla legge o quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

Art. 13

Costituzione e deliberazioni

1. Per la costituzione e la maggioranza nelle deliberazioni relative alle assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima sia in seconda convocazione, valgono le disposizioni di legge.

Art. 14

Poteri dell'assemblea

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria esercita le funzioni deliberative riservatele dalla legge ed in particolare:
 - nomina e revoca i Consiglieri di Amministrazione e il Presidente del Consiglio d'Amministrazione che non siano direttamente nominati per previsione del presente statuto;
 - nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio sindacale;
 - determina i compensi degli Amministratori e dei Sindaci nel rispetto delle previsioni normative vigenti tempo per tempo;
 - delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
2. In base al disposto dell'art. 2364 n. 5) del C.C. sono riservati alle deliberazioni dell'assemblea ordinaria anche i

seguenti oggetti attinenti alla gestione della Società: la fissazione degli indirizzi generali per la gestione della Società e lo sviluppo dei servizi, ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi per il perseguimento delle finalità sociali.

Titolo IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 15

Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) Consiglieri, compreso il Presidente.

2. La nomina degli amministratori avviene nel rispetto della disciplina pro tempore vigente in materia di equilibrio tra generi secondo le modalità di seguito specificate.

3. I soci enti pubblici locali hanno diritto, ai sensi dell'art. 2449 del C.C., di nominare direttamente un numero di consiglieri di amministrazione in proporzione alle partecipazioni complessivamente da loro possedute con un limite massimo di cinque consiglieri, secondo le seguenti modalità:

a) ogni socio ente pubblico locale nomina un consigliere per ogni quota di capitale sociale pari ad un settimo dello stesso;

b) qualora non si raggiunga con tale calcolo la nomina dei consiglieri loro assegnati si procederà alla nomina dei rimanenti mediante la nomina da parte degli enti pubblici locali sulla base delle quote da ciascuno possedute o residue in base a quanto previsto al precedente punto, in ordine decrescente;

c) tra i consiglieri di nomina diretta devono essere inclusi candidati di genere diverso in modo da consentire il rispetto della normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra generi;

d) se al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge inerenti l'equilibrio tra generi, verrà escluso l'ultimo candidato del genere più rappresentato e sarà sostituito da un candidato idoneo (dell'altro genere) che verrà scelto dal socio che ha nominato l'escluso;

4. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

5. I soci enti pubblici locali si asterranno conseguentemente dalla votazione dei restanti Consiglieri di nomina assembleare secondo quanto previsto al successivo art. 16, pur concorrendo a formare il numero legale per la validità della seduta.

6. I Consiglieri durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere nuovamente nominati.

7. Il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione è stabilito dall'Assemblea dei soci all'atto della loro nomina.

8. E' fatta salva la possibilità di revoca dell'amministratore in ogni momento. Gli amministratori di nomina diretta degli enti pubblici locali potranno essere revocati solo dagli enti che li hanno nominati.

9. La revoca o le dimissioni di tutti i Consiglieri di nomina pubblica comportano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

9. Qualora venga a cessare la maggioranza degli amministratori in carica, gli altri decadono dall'ufficio e gli enti locali e l'assemblea, secondo le rispettive competenze, dovranno procedere senza indugio alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

10. Qualora vengano a mancare per qualsiasi causa (morte, dimissioni o altro) uno o più amministratori, gli enti pubblici locali o l'assemblea dei soci provvederanno a sostituirli entro sessanta giorni dalla cessazione, secondo le modalità sopra indicate e nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra i generi.

11. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore cessato e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica.

12. Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica assumono l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

13. Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza per scaduto triennio e quella dell'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione o nomina diretta, il Consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del Consiglio medesimo.

14. Le persone che gli enti pubblici locali intendono nominare quali consiglieri devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

15. Il consigliere dovrà dichiarare, in sede di accettazione scritta della nomina, che non sussistano motivi di ineleggibilità e comunque di incompatibilità nell'assunzione dell'incarico.

Art. 16

Voto di lista

1. Gli amministratori ad eccezione di quelli nominati direttamente dagli enti pubblici locali secondo quanto disposto al precedente articolo 15, saranno eletti sulla base di liste, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire.

2. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre:
= devono includere candidati di genere diverso, in modo da garantire una composizione del consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi;
= se al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge inerenti l'equilibrio tra generi, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo e sarà sostituito con nomina da parte dell'assemblea dei soci secondo le disposizioni di legge.

3. Le liste che presentano un numero di candidati pari a due saranno ritenute validamente formate qualora il risultato finale di tutti i consiglieri eletti (sia di nomina diretta che tramite voto di lista) rispetti le previsioni vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Qualora tale previsione non venga rispettata, alla nomina dei due consiglieri vi provvederà l'assemblea dei soci secondo le disposizioni di legge.

4. Le liste potranno essere presentate da soci diversi dagli enti pubblici locali che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a diffusione locale, rispettivamente almeno venti e dieci giorni prima dell'adunanza.

5. Ogni socio, diverso dagli enti pubblici locali può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista.

6. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza.

7. Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.

8. Gli amministratori vengono tratti dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti nell'ordine progressivo delle preferenze ottenute.

9. In caso di parità di voti riportati da due o più liste, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per il numero dei consiglieri da eleggere, esclusi i consiglieri nominati direttamente dagli enti pubblici locali. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

10. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

Art. 17

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto, quelli che - per legge e/o statuto - sono riservati all'assemblea dei soci.
2. Il Consiglio di Amministrazione può, peraltro, sottoporre alla deliberazione dell'assemblea dei soci ogni altro atto che ritenga di rilievo essenziale per l'attività della Società.
3. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vicepresidente, che sostituirà il Presidente in caso di assenza od impedimento.
4. Il Consiglio può nominare un Direttore Generale, specificandone le funzioni ed i poteri.
5. Il Consiglio può designare un proprio Segretario anche al di fuori dei suoi componenti.
6. Il Consiglio può delegare propri poteri di amministrazione e di rappresentanza ad un comitato esecutivo e/o a uno o più amministratori delegati ai sensi dell'art. 2381 del C.C.
7. Il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2381 del C.C., può delegare i propri poteri di programmazione degli investimenti ad un comitato di cinque propri componenti composto nel seguente modo:
 - due componenti riservati all'ente pubblico locale che detiene la prima maggiore quota di capitale sociale;
 - due componenti riservati agli enti pubblici locali che detengono la seconda e la terza maggiore quota di capitale sociale;
 - un componente riservato ai soci diversi da enti pubblici locali.
8. Il comitato investimenti esercita la propria delega con il contenuto, nei limiti e con le modalità stabilite con apposita deliberazione dal consiglio e comunque nell'osservanza di quanto previsto dal C.C. e dal presente statuto.

Art. 18

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma nella sede sociale o in altro luogo, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno tre dei suoi membri o dai sindaci,

con specifica indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato comunque una volta a trimestre, per esaminare l'andamento della Società.

3. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata ovvero con telefax ovvero con telegramma ovvero con posta elettronica ovvero con altro mezzo, purchè ci sia la prova dell'avvenuto ricevimento, ed è recapitata almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio dei Consiglieri e dei Sindaci; nei casi di urgenza la convocazione è effettuata con gli stessi mezzi mediante spedizione almeno un giorno feriale prima della riunione a ciascun consigliere ed a ciascun sindaco e si considera valida con la prova dell'avvenuto ricevimento.

4. La riunione del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi valida, anche se non convocata nei modi predetti, quando siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi in carica.

5. In caso di assenza ingiustificata per più di tre riunioni il Consigliere decade dall'incarico ed è sostituito ai sensi del presente statuto.

6. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

7. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per videoconferenza o audioconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 19

Verbale delle riunioni

1. Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali.

Art. 20

Rappresentanza della Società

1. La rappresentanza della società nei confronti dei terzi e in giudizio, sia in sede giurisdizionale sia amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, e l'uso della firma sociale libera, competono al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, al Vice Presidente.

2. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

3. La rappresentanza della società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione per determinati atti o categorie di atti, nonché per tutti quelli occorrenti all'esecuzione delle delibere consiliari, al/ai Consigliere/i Delegato/i, al Direttore Generale se nominato/i. La firma sociale può essere altresì attribuita dal consiglio di amministrazione ai dirigenti, ai quadri direttivi e ai dipendenti della società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 21

Collegio sindacale

1. L'assemblea nomina il Collegio sindacale che è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti in possesso dei requisiti di legge.

2. La nomina e l'eventuale sostituzione dei componenti del Collegio Sindacale avviene nel rispetto, tra l'altro, della disciplina pro tempore vigente in materia di equilibrio tra generi.

3. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

4. Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea.

Titolo V

BILANCIO SOCIALE E UTILI

Art. 22

Esercizi sociali e bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio di esercizio.

3. Il bilancio, corredato dai documenti previsti dalla legge, sarà comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, almeno trenta giorni prima del termine fissato per l'assemblea dei soci, alla cui approvazione sarà sottoposto.

4. Ai sensi dell'art. 2409 bis del C.C. la revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

5. Il bilancio di esercizio viene sottoposto all'Assemblea dei Soci corredato della relazione della società di revisione e messo a disposizione dei soci nei termini di legge.

Art. 23

Utili

1. Gli utili netti di Bilancio saranno ripartiti come segue:

a) il 5% al fondo legale, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale (art. 2430 C.C.);

b) la somma residuale sarà attribuita ai soci, salvo che l'assemblea deliberi specifici prelevamenti a favore di riserve straordinarie, o per altra destinazione, oppure

disponga di rimandarla in tutto od in parte agli esercizi successivi.

2. L'eventuale pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del progetto di bilancio.

Titolo VI

SCIoglimento DELLA SOCIETA' E NORME FINALI

Art. 24

Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento e la liquidazione della Società avverranno nei casi e secondo le modalità di legge.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulla nomina di uno o più liquidatori, indicandone i poteri loro conferiti.

3. Competerà comunque all'Assemblea dei Soci indicare le modalità di gestione dei servizi affidati alla Società durante la fase di liquidazione.

Art. 25

Finanziamento da parte dei soci e versamenti in conto capitale

Nei termini di legge i soci possono effettuare prestiti fruttiferi alla Società o versamenti in conto capitale come da motivate richieste da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 26

Responsabilità tributarie

Ai sensi di legge l'assemblea può liberare gli amministratori da eventuali sanzioni tributarie così come il Consiglio di Amministrazione può liberare i dipendenti con compiti di responsabilità a ricaduta tributaria dalle stesse sanzioni, salvo i casi di dolo e colpa grave.

Art. 27

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti in materia di Società per azioni con prevalente partecipazione pubblica locale.

2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti fra la Società, i soci e i componenti degli organi sociali, il Tribunale competente sarà quello di Sondrio.

(testo deliberato dall'assemblea dei soci 24 aprile 2013)